Vicende storiche ed ordinamento civico del Comune di Pordenone

TESI DI LAUREA DI GIUSEPPE FABRIS

Relatore: S. E. il Prof. P. Silverio Leicht

ARTI GRAFICHE PORDENONE

Vicende storiche ed ordinamento civico del Comune di Pordenone

TESI DI LAUREA DI GIUSEPPE FABRIS

Relatore: S. E. il Prof. P. Silverio Leicht

L'affetto per il Friuli e per Pordenone in ispecie e la riconoscenza e l'ammirazione per il mio maestro P. S. Leicht mi hanno indotto allo svolgimento di questa tesi; alla trattazione della quale mi sono accinto con una forse troppo inadeguata preparazione, sorretta tuttavia dalla miglior volontà.

GIUSEPPE FABRIS

Roma, 24 Maggio 1940-XVIII

INDICE

BIBLIOGRAFIA

Statuta et privilegia Magnificae Civitatis Portusnaonis — E. Zatta - Venezia, 1755.

VALENTINELLI - Diplomatarium Portusnaonense — Vienna, 1865.

P. S. LEICHT - Breve Storia del Friuli — Ed. Aquileia - Udine 1930.

CANDIANI - Ricordi Cronistorici di Pordenone — Pordenone, 1902.

TINTI - Compendio Storico di Pordenone — Venezia 1837.

ZORATTI E. - Gli statuti comunali friulani — Udine 1923.

BENEDETTI A. - L'antico ordinamento civico di Pordenone — Pordenone 1924.

BATTISTELLA - Pordenone e gli Alviano - su « Memorie Storiche forogiuliesi », 1913.

Capitolo I

VICENDE STORICHE DEL TERRITORIO E DELLA CITTA' DI PORDENONE

Dalle origini alla dominazione austriaca.

Sulla riva destra del Noncello, in mezzo ad una ridente pianura leggermente ondulata, sorge la città di Pordenone, che ancora conserva, in mezzo ai nuovi edifici, le impronte della sua vetustà.

Impossibile è, basandoci sui documenti a nostra disposizione, indicare con sufficiente precisione come e quando il villaggio sorse. Se si dovesse prestar fede a un documento del « Diplomatarium Portusnaonense » del Valentinelli, il paese esisteva sin dal tempo di Giulio Cesare. E nella sua « Storia di Trevigi » il Bonifacio a proposito dell'invasione di Attila, menziona Pordenone. Ma noi dobbiamo usare d'un grande riserbo nel prestar fede a tali testimonianze, che mancano d'una sia pur minima sicurezza storica e si riferiscono probabilmente a mere leggende. Pare, da un documento dell'898, che nel luogo ove ora s'erge la città, avesse il re Berengario la sua corte. Questo fatto, se pur merita maggior fede dei due sopra accennati, non ha grande importanza perchè, se nel diploma si fa menzione della località, facilmente identificabile dall'indicazione del fiume « Naum » (Noncello), non si fa cenno alcuno dell'esistenza d'un qualche villaggio nella località stessa.

Pur non potendo perciò dire nulla di sicuro in proposito, è tuttavia ragionevole supporre che le origini della città siano da ricercare nel periodo immediatamente seguente l'invasione degli Ungari (899-942), quando sorsero a difesa di tutta la regione diversi castelli, specie nella zona pedemontana.

Oltre che le origini, pure un altro fatto è logicamente da porre in relazione all'invasione ungarica, e cioè l'ulteriore sviluppo storico delle vicende della città, la quale in conseguenza di motivi che brevemente esporremo, ebbe una storia tutta sua particolare, che le conferisce un interesse speciale, in quanto la differenzia dal territorio circostante e ne fa un'oasi separata dal resto del Friuli per un periodo che dura parecchi secoli.

Come abbiamo accennato, la fiorente marca del Friuli ebbe la sventura di essere, dall'899 al 942, a più riprese invasa dagli Ungari, che misero il paese a ferro e fuoco, e lo devastarono in modo orribile, specialmente nella zona chiamata « Vastata Ungarorum », situata nel medio Friuli. Ne seguì un impoverimento e una perdita d'importanza della regione che, decaduta da marca a semplice contea, venne assoggettata alla marca di Verona. L'importanza di questo fatto appare evidente quando si pensi che la marca di Verona, comprendente, per quanto abbiamo detto, anche il Friuli, venne dagli Ottoni resa dipendente, insieme con la Carinzia, dal ducato di Baviera prima e dal ducato di Carinzia poi. « S'inferì da questo fatto dice il Leicht (1) che tali paesi d'Italia, ossia l'antica « Austria » longobarda, venissero in tal modo staccati dal regno italico e congiunti con la Germania, però la supposizione non è attendibile, perchè i documenti e le stesse infeudazioni parlano sempre di paesi situati nel « regno italico ». Si tratta dunque di unione personale, meditata dagli imperatori sassoni allo scopo di tener maggiormente soggetta la parte d'Italia che era stata culla della dinastia nazionale dei Berengari ed aveva mostrato maggiori velleità di indipendenza, e d'assicurarsi così la discesa nella penisola in ogni oc-

---

(1) - Breve storia del Friuli, pag. 67.

casione. Convien però anche confessare che gravi e durature furono le conseguenze di questa unione, perchè per essa molte grandi famiglie d'oltralpe ottennero possesso in Friuli, beni che essendo posseduti da feudatari dipendenti dal duca di Carinzia o direttamente dall'Impero, costituirono anche quando il Friuli riebbe, coi Patriarchi, la sua piena indipendenza, dei territori separati, delle vere isole politiche e giurisdizionali che pur essendo teoricamente comprese nel regno italico, in pratica erano appendice del regno germanico e lo furono purtroppo per molto tempo ».

Questo fu il caso di Pordenone, che venne per l'appunto a costituire una delle menzionate isole politiche e giurisdizionali.

Altra non meno importante conseguenza in tale mutato stato di cose in Friuli, fu l'aumento di potenza della chiesa aquileiese, che s'ingrandì per molte donazioni fatte dagli Imperatori, e provvide a riorganizzare i territori devastati dagli Ungari, ed a difenderli con la costruzione di castelli.

Per quanto particolarmente interessa il nostro argomento, sappiamo che nell'anno 1029 Corrado II Imperatore donò al Patriarca di Aquileia Popone un territorio, comprendente la località ove sorge Pordenone, con una grandissima selva, che si estendeva da un lato al Tagliamento, dall'altro alla Livenza, a nord arrivava a Cordenons, e a sud si spingeva fino all'Abbazia di Sesto.

Successivamente noi troviamo il territorio di Pordenone soggetto ai Duchi di Baviera prima, poi di Carinzia e quindi di Stiria, finchè morto nel 1192 Ottocaro IV di Stiria, passò per disposizione testamentaria a Leopoldo V° di Babemberg, primo Duca d'Austria. Leopoldo V vi mandò Abelardo di Pordenone, vice gerente di Offredo di Ragogna, per definire i confini tra il distretto di Naone e la villa di S. Quirino.

E' da notare che nei documenti di quest'epoca non si parla ancora dell'abitato di Pordenone, il quale evidentemente sorge o per lo meno acquista importanza, più tardi, sviluppandosi fra il castello e il fiume Noncello. Trovansi invece

ricordate località site nel dominio pordenonese, come S. Quirino, il « predium nomine Naunzel », la villa di S. Foca. Nel 1189 per la prima volta troviamo menzionata la « Villa di Naum », dalla quale dovrà svilupparsi la città di Pordenone.

A Leopoldo V successe Leopoldo VI. Frattanto sorsero discordie fra i Trevigiani ed il Patriarca di Aquileia. La Chiesa di Aquileia, divenuta ormai potente col favore degli imperatori, mirava ad eliminare i territori friulani che ancora si trovavano sotto estranea giurisdizione. Pordenone, nel timore di cadere in mano del Patriarca Pellegrino II, fece lega con i Conti di Gorizia e con i Trevigiani, i quali pure sembra vantassero qualche diritto sulla città. Infatti sullo stemma di Treviso leggesi: « Monti Musoni Ponto dominorque Naoni ». (1) E poichè Pordenone sorge sulla destra del Noncello, doveva in certo modo dai Trevigiani esser considerata terra di loro pertinenza. La lotta iniziatasi col Patriarca Pellegrino II, ebbe una stasi sotto il suo successore Volchero, ma riprese e culminò quando, alla morte di questi, salì al potere il Patriarca Bertoldo. Costui nel 1220 colle sue truppe occupò Pordenone, la saccheggiò, incendiò molte case, e ne distrusse il porto. A por fine alle discordie le due parti si rimisero alla mediazione del Vescovo Ugone, il quale condannò il Patriarca a pagare una forte somma ai pordenonesi a titolo di risarcimento per i danni inferti ai cittadini e alle cose, ed in particolare per l'incendio del porto, « pro toto portu destructo et combusto ». Il quale porto veniva posto sotto la giurisdizione dei Trevigiani.

Un poco oscuri risultano i rapporti tra Pordenone, Treviso e Leopoldo in questa occasione. Ma è probabile che l'intesa di Pordenone con Treviso avvenisse col consenso del Duca.

A Leopoldo VI successe Federico II. Alla sua morte, non avendo egli lasciato discendenti, la famiglia dei Babemberg si

---

(1) - « Il mio dominio ha per confini il monte, il Musone, il mare, il Noncello » - Il Musone affluente di sinistra della Brenta. Deve intendersi il Musone col prolungamento della Brenta fino al mare. Egualmente per il Noncello, col prolungamento della Livenza fino al mare.

estinse, ed ebbe inizio un complicato periodo di lotte di successione. Tra i varii pretendenti al possesso di Pordenone ricordiamo il Conte di Gorizia Mainardo, i Patriarchi di Aquileia, Ulrico III Duca di Carinzia, il fratello suo Filippo e Ottocaro di Boemia, che si alternarono nel dominio della terra di Pordenone.

Nel 1254 la città è in mano di Mainardo che la vende ai Signori di Porcia. Ma nel 1262 il Patriarca Gregorio di Montelongo, ereditando le brame dei suoi predecessori nei riguardi di Pordenone, la fa occupare per conto proprio dal Podestà di Sacile che, a dimostrazione di effettivo possesso, « ianuam dicti Portus clausit et aperuit nomine intromissionis ». Dopo di che Pordenone venne dal Patriarca concessa in feudo ai nobili di Castello, suoi vassalli.

Intanto, vantando diritti di successione, di parentela e testamentari, Filippo di Carinzia ed Ottocaro di Boemia si contendono la città, che prima viene occupata da Filippo, indi da Ottocaro, il quale « Castrum Portusnaonis, quod ad Styrie pertinet, Aquilegense feudum, exemptis ibidem de Porcileis et Castello nobilibus (accepit), et vassallus Ecclesiae est effectus ». (1) Quindi ancora da Filippo ed infine di nuovo da Ottocaro al quale, in seguito a sua petizione, nel 1274 venivano riconosciuti dal Patriarca Raimondo della Torre i diritti su Pordenone. Ma l'Imperatore Rodolfo d'Absburgo, su richiesta di Filippo, impose ad Ottocaro di rinunziare all'Austria, alla Carniola, alla Stiria e a Pordenone come feudi spettanti all'Impero. Dopo un tentativo di resistenza Ottocaro dovette cedere. Nel 1276 si pronunciò un laudo fra Rodolfo ed Ottocaro, in base al quale quest'ultimo fu obbligato a rinunciare a Pordenone a favore di Casa d'Austria.

Nel 1282 nella Dieta di Augusta, Rodolfo ed Alberto suo figlio furono investiti dei territori sopra ricordati, dei quali quello di Pordenone, già da un documento del 1277 risulta

---

(1) - Anonimo Leobiense, a. 1270.

esser stato venduto « excepto garricto », dai Signori di Castello ai Duchi d'Austria.

La dominazione austriaca.

Con Alberto, al quale i menzionati territori vennero dal padre affidati, ha inizio così, dopo un agitato periodo, la dominazione degli Absburgo, che tennero Pordenone fino al 1508.

Del 1291 è la concessione e la conferma, per opera di Alberto, del primo statuto al Comune di Pordenone.

Sotto la dominazione di Casa d'Austria Pordenone passò più di due secoli non turbata dalle guerre che più volte dilaniano in questo periodo il Friuli. Sì che pochi sono i fatti salienti interessanti la storia della città in questi duecento anni. Tra i fatti notevoli di una certa curiosità possiamo annoverare le numerose cessioni della città, da parte di Casa d'Austria, a varii Signori, in pegno di denari da essi prestati ai Duchi di Austria. Una prima cessione è fatta nel 1314 ai Signori di Porcia, i quali tengono la città, « Titulo pignoris » fino all'anno 1351. Nel 1361 il Duca Rodolfo la cede a Giovanni ed Eglolfo de Lisca, per la somma di ottomila fiorini. L'anno dopo Pordenone è in possesso di Bertoldo ed Enrico di Spilimbergo, che hanno pagato ai de Lisca gli ottomila fiorini da essi prestati al Duca. Nel 1364, per mandato del Duca Rodolfo, gli Spilimbergo passano il territorio di Pordenone ai fratelli Boninsegna di Venezia. Nel 1366 la città è ceduta a Bernabò Visconti di Milano, che l'aveva riscattata dai Boninsegna pagando 15.250 fiorini d'oro; infine nel 1384, per un periodo di otto anni, a Federico di Savorgnano.

Sempre, in tutte le cessioni, fu posta da Casa d'Austria la condizione che venissero rispettate le antiche consuetudini, i privilegi e le leggi della città. Il Signore cui la città veniva data in pegno, non poteva « aliquibus censibus vel servitiis insolitis seu indebitis homines aggravare », poichè i cittadini « gaudere

debent libere omnibus juribus, libertatibus, consuetudinibus, gratiis et privilegiis quibus hactenus sunt *gavisi* »?

Nel 1395 Pordenone portò le sue lagnanze contro Giovannino Ragogna di Torre, il quale commetteva violenze a danno dei cittadini di Pordenone e pare avesse in animo di uccidere il capitano Nicolò Mordax ed impadronirsi della città. La vendetta dei pordenonesi di lì a pochi anni colpì il Signore di Torre in modo terribile. Infatti, nel 1402 il suo castello venne bruciato ed egli ucciso insieme con la moglie e dodici familiari. Soltanto tre figlioletti si salvarono. L'episodio trovò un garbato cantore nel poeta Gentile da Ravenna.

L'anno 1420 segna il tramonto del potere patriarcale e la caduta di tutto il Friuli sotto il dominio di Venezia. La sola Pordenone rimarrà agli austriaci ancora per poco meno di un secolo.

Gravi discordie intestine turbano la città durante la seconda metà del XV secolo. Venne essa infatti a trovarsi divisa, in tal periodo, in due partiti, dei quali l'uno voleva conservare le libertà comunali, l'altro spalleggiava i capitani che per desiderio di potere miravano a diminuirle quanto più potevano. Venezia dal canto suo badava a non far sopire le discordie, con la segreta speranza che tornassero utili alle mire che essa, padrona ormai dell'intero Friuli, nutriva nei riguardi della città.

Le discordie scoppiarono apertamente nel 1465, quando il capitano Federico di Castelbarco tentò di spogliare la comunità dei suoi antichi diritti, accrescendo le proprie attribuzioni, e ben presto degenerarono in lotta armata. I pordenonesi, stipendiati degli armigeri e forti dell'aiuto dei nobili di Montereale, feudatari veneti, strinsero d'assedio il castello nel quale s'era rifugiato il Castelbarco con settecento soldati, e già ne avevano iniziato l'assalto, quando sopraggiunse un Commissario imperiale con forze imponenti, ed essi dovettero sottomettersi (31 luglio 1466). Seguì, da parte delle forze imperiali e del Castelbarco, un saccheggio delle case dei ribelli, che furono

banditi dalla città. Ma costoro non si dettero per vinti, e la notte del 20 agosto 1468, guidati da Nicolò di Montereale, usciti dai loro nascondigli, invasero e saccheggiarono la città. Ma non approdarono a nulla di concreto, chè venne presto a mancar loro l'appoggio del governo veneto. Sì che, abbandonati a loro stessi, non cessarono di congiurare, ma molti, scoperti, vennero processati e duramente condannati. Come ultima risorsa contro gli austriaci, avevano esortato Mattia Corvino re degli Ungari a conquistare Pordenone. Ma Venezia, cui tali vicini non garbavano, mandò contro il Re le proprie milizie e arrestò la sua marcia. Fu in conseguenza di questi disordini che l'Imperatore Massimiliano nel 1498 inviò a Pordenone i Commissari Giovanni Greidner, Gualtiero de Stadion e Paolo Liechtenstein perchè ristabilissero la pace nella discorde città. Allo stesso scopo emanò nuove norme, specie riguardo ai poteri del capitano, la cui posizione risultò rafforzata. Ma di ciò parleremo in seguito.

In questo infausto periodo Pordenone, oltre che travagliata dalle discordie interne, fu pure tenuta in ansia dal pericolo esterno, rappresentato dai Turchi, che dal 1470 al 1499 effettuarono in Friuli ben diciannove scorrerie, devastando e saccheggiando ogni volta i territori per i quali passavano. Costituì forse una fortuna per la città l'esser sotto la dominazione di Casa d'Austria, che trovavasi in pace coi Turchi. Gl'invasori infatti pur devastando i territori circostanti, non varcarono mai le mura di Pordenone, che se la cavò sempre con molta paura e pochi danni.

La signoria degli Alviano e la caduta della città sotto il diretto dominio di Venezia (1508-1537).

Dopo più di due secoli di ininterrotta dominazione austriaca, ha inizio per Pordenone, nell'anno 1508, un periodo, se pur non felice, interessante tuttavia, oltre che per le mo-

vimentate vicende della città, anche per i profondi mutamenti che s'ebbero a verificare nei suoi ordinamenti interni. Mentre di questi ultimi parleremo nel capitolo a tal materia dedicato, le prime qui brevemente tratteggeremo.

In quest'epoca Venezia era già da quasi un secolo padrona del Friuli, perduto dal Patriarcato di Aquileia. Si comprende come la repubblica aspirasse ad impadronirsi di quelle poche zone che ancor rimanevano in mano alla Casa d'Austria, fra le quali trovavasi appunto Pordenone. Già per l'addietro Venezia aveva cercato in varii modi di venire in possesso di questa città, alla quale teneva in modo particolare. Così sappiamo che gli ottomila ducati pagati per riavere Pordenone ai Signori de Lisca, cui Rodolfo d'Austria l'aveva ceduta, « titulo pignoris », furono prestati ai Signori di Spilimbergo dalla Repubblica di Venezia. E vedemmo che le discordie intestine che travagliarono la città dopo il 1465 furono favorite dal Governo Veneto.

Il rifiuto opposto da Venezia alla richiesta dell'Imperatore Massimiliano d'Austria, intesa ad ottenere il permesso di far passare le proprie milizie attraverso il territorio della Repubblica, fu l'occasione dell'inizio delle ostilità fra Venezia e l'Imperatore austriaco. L'avanzata in Friuli dei veneziani, sotto la guida dal Capitano generale Bartolomeo Liviani d'Alviano, fu rapida. Occupate dall'Alviano Cordenons e Gorizia, il consiglio di Pordenone, convocato il 10 aprile 1508 dal Capitano Ungrispach e dal podestà Francesco de Gregoriis, deliberò la resa della città, che avvenne senza capitoli.

Il governo veneto, volendo dimostrare in modo tangibile la propria riconoscenza all'Alviano per la sua opera, deliberò, il 20 giugno 1508, di dargli in feudo « il loco di Pordenon, acciò l'abbi un Nido nel Stato Nostro ». L'investitura del feudo di Pordenone e del suo territorio « cum jurisdictionibus suis, mero ac mixto imperio, ac gladii potestate », ebbe luogo in forma solenne a Venezia il 15 Luglio.

I principali obblighi dell'Alviano erano: « jura pheudalia

defendendi, eumdem locum ad honorem et bonum statum dominii venetiarum custodiendi, et non renunciandi dicto pheudo absque licentia et consensu dominii Venetiarum ».

Uno dei primi atti del nuovo Signore feudale fu la soppressione del Podestà, che sostituì con un Capitano di sua elezione. Questo ed altri atti di dispotismo, il potere che l'Alviano si arrogò di imporre requisizioni per conto proprio, valsero ad alienargli le simpatie dei pordenonesi, che tenevano alla propria libertà ed alla parvenza di libero comune di cui fino ad allora essi avevano goduto. Sicchè non è da meravigliarsi se essi si rallegrarono quando l'Alviano, vinto alla Ghiara d'Adda dai Francesi, venne condotto prigioniero in Francia, e si arresero di buon grado all'esercito imperiale guidato dal duca di Brunswick, il 5 gennaio 1509. Questa restaurazione ebbe però breve vita, che di lì a poco, minacciati dai Veneziani, i Pordenonesi, « per dubbio del sacco », proposero la resa; tra i capitoli della quale, memori del malgoverno dell'Alviano, ne inserirono uno secondo il quale Venezia avrebbe dovuto impepegnarsi a non sottometterli più all'Alviano e a rispettare gli antichi privilegi della città. Tuttavia le speranze dei cittadini in un miglior governo andarono deluse, chè il provveditore inviato da Venezia, il Bondimer, non usò d'una amministrazione migliore di quella del suo predecessore. Sì che regnava grave fermento tra la popolazione, che non celava il proprio astio verso Venezia e le simpatie nei riguardi dell'antico dominatore. E forse ad aumentare il fermento nel popolo pordenonese contribuiva il malcontento che in tutto il Friuli regnava presso le masse popolari, e che appunto allora raggiungeva il culmine. Questo stato di agitazione in cui si trovava il paese rese facile ad Enrico di Brunswick, nel settembre del 1511, la riconquista del Friuli, Pordenone compresa. Per breve tempo però. Chè di lì a poco, riaccingendosi i Veneziani a rioccupare il Friuli, Pordenone s'arrese loro nuovamente. Ma il peggio per i Pordenonesi non era ancora venuto. Nel 1513 Venezia concludeva alleanza con la Francia, il che ebbe come conseguenza il

rilascio dell'Alviano, il quale riprese possesso del suo feudo friulano, ricominciando a gravare di eccessive prestazioni di danaro i cittadini, riaccendendo ed accrescendo sempre maggiormente il malcontento. Sicchè, ad una nuova avanzata dei tedeschi, avendo il capitano dell'Alviano Ruscon consegnato le chiavi della città al Consiglio, lasciandogli libertà di regolarsi col nemico come le altre terre del Friuli, Pordenone, nel febbraio del 1514, accolse con gioia i conquistatori. La dedizione della città fece montar sulle furie l'Alviano, che mosse contro Pordenone, la assediò e, conquistatala, la abbandonò ad un saccheggio che tutti gli storici di Pordenone (il Sanudo, il Mantica, P. di Montereale e altri) sono concordi nel descrivere orrendo e feroce.

Alla morte dell'Alviano, avvenuta il 7 ottobre del 1515, poco dopo la battaglia di Marignano, gli succedeva nel feudo il piccolo figlio Livio, sotto la reggenza della madre, Pantasilea Baglioni, vedova dell'Alviano. Ma non mutò il sistema del governo affidato alle avide mani dei capitani, contro i soprusi dei quali inutilmente Pordenone faceva più volte ricorso a Venezia. E inutilmente nella convenzione di Worms, conclusa nel 1521 tra la Repubblica e Carlo V, l'Arciduca d'Austria, riconoscendo ai Veneziani il possesso di Pordenone, raccomandava il rispetto e la conservazione dei diritti e delle libertà municipali della città. E' pure inutile il gesto col quale nel 1529 Livio, uscito di minore età, volle iniziare il proprio governo, consistente nel ripristino dell'ufficio del Podestà, che riacquistò soltanto l'ombra del potere, in balia com'era del signore feudale e del suo capitano.

Questo triste stato di cose si protrasse fino alla morte di Livio, avvenuta nel novembre del 1537. Nel dicembre dello stesso anno il governo veneto mandava nella città il provveditore Giusto Guoro. Pordenone cessava così d'essere un feudo e cadeva sotto il diretto dominio di Venezia.

Durante il lungo periodo di dominazione veneziano, non

avvenne nella città alcun cambiamento di signoria, nè le vicende interne furono tali da offrire un notevole interesse.

Perciò a questo punto terminano le notizie che abbiamo potuto raccogliere sulle vicende storiche di Pordenone, e passiamo a dare uno sguardo al suo ordinamento comunale, coi mutamenti che ebbe a subire sotto le varie dominazioni.

Capitolo II

L'ORDINAMENTO COMUNALE DI PORDENONE FINO ALL'ANNO 1508

Cenni sull'origine del Comune.

A chi s'accinge all'esame dell'ordinamento comunale di Pordenone, logicamente si presenta, prima d'ogni altro, il problema delle origini e della formazione del comune stesso. Disgraziatamente su questo argomento a noi le fonti difettano in modo assoluto. Quando cominciamo a trovar ricordata nei documenti Pordenone, si tratta già della città coi suoi statuti, col suo consiglio, col Podestà, coi giudici, in breve con tutti gli organi comunali già formati ed evoluti. Dico evoluti perchè è certo che detto ordinamento fu un punto d'arrivo, e si sviluppò per gradi, partendo da forme più semplici e primitive. Ad esempio il consiglio cittadino fu sicuramente preceduto da un'assemblea più estesa, l'arrengo.

Tutto ciò che possiamo fare in proposito si riduce perciò alla formulazione di ipotesi, basandoci sulle teorie generali sulla formazione del comune, e cercando, coi pochi elementi a nostra disposizione, di vedere come la nostra città sia giunta allo stato comunale e a quale tipo di comune sia essa riducibile o più si avvicini.

Non è il caso di riassumere qui la dibattutissima questione della formazione dei comuni, nè tanto meno di esaminare le varie teorie in merito formulate. Anche perchè la conclusione più sicura che si può trarre dallo studio delle varie teorie, è

che esse son tutte vere e nello stesso tempo tutte incomplete. In quanto la nascita del comune è fenomeno di tal portata, e sì numerosi sono gli elementi che lo vennero determinando, e di sì varia natura, storici gli uni, sociali ed economici gli altri, spirituali altri ancora, che assolutamente impossibile e falso riuscirebbe il volerlo ricondurre entro i precisi limiti di una determinata teoria.

Dice giustamente il Podrecca (1) che tutti quei ritrovati che gli storici mettono in evidenza come dottrine, sistemi, teorie, non sono che « coefficienti » della formazione del comune. E parlando del comune rurale, continua: « La proprietà collettiva, la tradizione romana, il vicus latino, gli ufficiali vicani, la centena e la decania longobarde, le fare e i conventus germanici, lo spezzettamento feudale, le curtis, i privilegi, le concessioni signoriali, le associazioni contro il signore, la lotta fra città e feudatari, l'emancipazione popolare, l'organizzazione gentilizia, l'organizzazione di forze disgregate, la garanzia collettiva e la reciproca difesa, le famiglie beneficiarie, l'arbitrato, la parrocchia, il fattore politico, la tutela della proprietà privata, la uguaglianza di condizione e di soggezione, le associazioni di mestiere, il sistema di produzione modificato, i placiti, le seditiones rusticorum, rappresenteranno una serie di elementi che concorrono a darci il comune rurale, o che spesso ne sono il prodotto anzichè la fonte ».

Per quanto direttamente interessa la nostra trattazione, è da presumere che le prime manifestazioni di vita comunale pordenonese abbiano rivestito un carattere prettamente rurale. Benchè di questo stadio intermedio non abbiamo notizia alcuna, ce ne restano tuttavia alcuni indizi, come ad esempio quello lasciatoci dall'esistenza dell'istituto della « vicinia ». Vicini vengono spesso chiamati negli statuti i cittadini.

L'importanza assunta da Pordenone quale fortezza dopo

---

(1) - Elementi costitutivi del comune rurale primitivo - in Rivista di Sociologia, 1906, pag. 396.

l'invasione degli Ungari, la costruzione del Castello, l'aumento di popolazione, dovettero avere come conseguenza una evoluzione dell'ordinamento comunale verso forme più progredite. E' ragionevole supporre che la città abbia poco a poco preso l'aspetto proprio di un comune curtense o di castello, e l'ordinamento si sia evoluto avvicinandosi in tal modo alle forme comunali cittadine.

Anche la organizzazione religiosa probabilmente influì nello stringere vieppiù i vincoli fra gli abitanti, benchè essa non debba aver avuto, a Pordenone, la importanza determinante che ebbe nella formazione di altri comuni. Soltanto relativamente tardi, e precisamente nel 1278, la chiesa di S. Marco fu insignita del titolo e delle funzioni di parrocchia.

Lo statuto del 1291, concesso a Pordenone da Alberto d'Austria, confermò alla città i suoi antichi privilegi e consuetudini. Perciò a quell'epoca il comune possedeva già gli ordinamenti evoluti che noi verremo ora esaminando.

E' probabile che i frequenti mutamenti di dominio che la città ebbe a subire prima di cadere sotto la signoria absburgica, abbiano contribuito ad accelerare l'evoluzione dell'ordinamento comunale, nel senso che i cittadini dovettero profittare di tali mutamenti, nonchè della lontananza dei diversi padroni, per ottenere sempre maggiori privilegi ed una più ampia libertà.

Per contro è pure da notare che il fatto di trovarsi sempre soggetta al diretto dominio di un signore, impedì al comune di raggiungere una autonomia completa.

Ordinamento della città sotto la dominazione austriaca.

I vari organi.

Pure passando attraverso tante vicende politiche, quali abbiamo tratteggiato nel precedente capitolo, Pordenone ebbe la ventura di conservare pressochè intatti i suoi ordinamenti, le sue consuetudini, i suoi statuti.

Infatti vedremo che nel corso dei secoli i mutamenti nell'ordinamento interno di Pordenone, se si eccettua il breve periodo in cui la città fu sotto la signoria degli Alviano, sono minimi.

Il mantenimento dei « privilegia atque laudabiles consuetudines quibus ab antiquis temporibus » i Pordenonesi « freti et gavisi sunt » è una condizione che, con formule pressochè identiche, viene apposta in occasione dei vari cambiamenti di dominio che la città ebbe a subire.

L'influenza esercitata nell'ordinamento civico di Pordenone dalla dipendenza dal patriarcato di Aquileia è di poco conto. Cosa questa naturale, quando si pensi al breve e discontinuo, se pure agitato periodo, che la città passò sotto la dominazione del patriarca.

Da un documento del 1277 (in quell'anno Pordenone passava a casa d'Austria, che comperava la città dai Signori di Castello, feudatari del Patriarca), risulta che i Pordenonesi si appellavano « coram D. Patriarca et coram Judicibus Aquilejensibus ». Dice Odorico Susanna nel « Thesaurus Ecclesiae Aquilejensis »; « Dicta terra fuit antiquitus dominorum de Castello ac etiam debent ad Patriarcalem curiam appellare ». Oltre a questo diritto del Patriarca di giudicare in appello le cause pordenonesi, null'altro sappiamo.

Perciò in questo capitolo ci proponiamo di passare in rapida rassegna l'ordinamento del comune durante il periodo di dominazione austriaca che dal 1277 va fino al 1508.

Lo statuto del 1291 e successivi.

Il primo statuto pordenonese di cui s'abbia notizia è quello concesso nel 1291 dal Duca Alberto d'Austria. Veramente, nel suo « Diplomatarium Portusnaonense » il Valentinelli riporta qualche brano di statuti « ab huius civitatis capitaneo et comuni sub anno 1288 confirmatis ». Ma la loro importanza è scarsa, sia

per la frammentarietà, sia perchè si tratta di regole quasi esclusivamente riguardanti la « rem ecclesiasticam ».

Lo statuto del 1291 costituisce perciò la base dell'ordinamento civico di Pordenone (1). Esso fu riconfermato ed approvato « de verbo ad verbum », nel 1353 da un altro Duca di Austria Alberto, figlio del precedente, e in seguito da Leopoldo nel 1385 e da Ernesto nel 1411. Prese forma concreta nel 1438, e fu infine dal Re Massimiliano modificato ed ampliato una prima volta nel 1498, ed una seconda nel 1503.

Questi statuti rivelano analogie profonde con gli statuti di terre vicine, quali Prata, Porcia, Brugnera, Aviano, Concordia e, in misura più limitata, Portogruaro. La qual cosa fa ritenere per certo che medesima sia stata la fonte alla quale i vari statuti attinsero. Fenomeno questo non unico nè raro, e giustificato dal fatto che immensa era la fioritura degli statuti dai quali gli statutari potevano attingere e la fretta colla quale spesso gli statutari stessi dovevano assolvere il loro compito.

Questa analogia si riscontra naturalmente in grado molto maggiore nella parte riguardante le disposizioni di diritto civile e penale, mentre è scarsa per la parte concernente la organizzazione comunale.

Le disposizioni di diritto civile e penale le abbiamo brevemente riassunte e raccolte in un'appendice.

Qui ci fermeremo un poco ad esaminare l'ordinamento del comune coi suoi vari organi, quale ci appare dagli statuti suddetti.

Il capitano austriaco.

Venuta la terra di Pordenone sotto il dominio di Casa d'Austria, i duchi vi inviarono un messo imperiale, il Capitano. Nello stesso statuto del 1291 appare la volontà dei Duchi di

(1) - Di esso sappiamo che fu conservato in pergamena almeno sino all'anno 1305 nella cancelleria di questa città.

Austria di conservare ai Pordenonesi i loro antichi diritti e privilegi: « iura libertates et gratias infrascriptas concedimus. » E il capitano nell'assumere la carica, doveva giurare di rispettare le consuetudini del luogo: « Si quis capitaneus pro nobis manserit in Portusnaonis, iuret mantenere rationem Communis dicti Portus » « et consuetudines communitatis Portusnaonis » si legge nello statuto del 1438.

Esaminiamo ora le attribuzioni e i poteri del Capitano.

Da quanto abbiamo sopra esposto, e cioè dal fatto che al comune di Pordenone vennero sempre garantiti formalmente, i suoi privilegi e le sue consuetudini, appare chiaro che, se pure il capitano, quale rappresentante del potere regio, costituisce nel comune la suprema autorità, questa autorità trova tuttavia un limite nel rispetto dovuto all'ordinamento stesso della città.

In ordine d'importanza, la attribuzione più notevole riservata al capitano è quella di eleggere il Podestà tra i membri del consiglio: « D. Capitaneus possit et debeat unum de Consilio Terrae Portusnaonis eligere in Potestatem ».

Ha inoltre poteri giurisdizionali. A lui spetta il giudizio in seconda istanza, tanto nelle cause civili quanto in quelle criminali: « quicumque se appellare voluerit, debeat se appellare ad Illustrissimum D. Ducem Austriae ». La « curia vassallorum » che troviamo qui menzionata era formata di « quattuor honestos cives, alios ab illis qui eodem anno Juditiis praesunt, jurium municipalium eiusdem loci expertos, non seditiosos, partiales, aut alieter minus idoneos », che nel 1486 l'imperatore Federico stabilì il Consiglio dovesse eleggere, e che avevano il compito di consigliare e coadiuvare il Capitano nel giudicare le appellazioni a lui rivolte. Nel 1498 Massimiliano modificò leggermente le decisioni di Federico, stabilendo che gli « honestos cives » dovessero venire eletti in seno al consiglio, e che il loro numero fosse ridotto da quattro a due o tre.

Il giudizio in terza istanza, la decisione definitiva della causa è, abbiamo visto, riservata al duca d'Austria.

Questa facoltà d'appellarsi al Capitano in prima ed al Duca in seconda istanza è sottoposta a certe condizioni:
« Statuimus quod quicumque appellaverit... se a Potestate antea coram D. Capitaneo... et perdiderit appellationem... solvat soldos quadraginta D. Capitaneo ».

L'appello al duca poi era sottoposto a inderogabili condizioni di termine, pena la nullità ed una multa di « libras quindecim » per chi « usus non fuerit ipsa appellatione infra menses sex » dall'appello dinanzi al Capitano.

Il capitano giudicava anche in prima istanza nelle sette ville situate intorno a Pordenone, e che non facevano parte della Podesteria, cioè non dipendevano amministrativamente dalla città (Rorai, S. Quirin, Villanova, Cordenons, Comun de Noncello, Comun de Valle, Comun de Poincicco). Però la riforma di Massimiliano del 1503, che toglieva al capitano molte delle sue prerogative e ne sminuiva i poteri, rimetteva al Consiglio la giudicatura nelle sette ville.

Per quanto riguarda i poteri del Capitano in seno al Consiglio, essi sono minimi. Egli infatti vi può intervenire, se vuole, in qualità di rappresentante del Duca, presidente e capo del consiglio, ma non con altro e maggior diritto che del singolo voto. Ha la facoltà, insieme col Podestà ed il Consiglio di « de tribus mensibus in tres menses statuta corrigere et de novo formare ».

Vi fu un brevissimo periodo, che va dal 1498 al 1503, durante il quale la figura del Capitano si elevò d'importanza. Vedemmo nel primo capitolo come nella seconda metà del secolo XV Pordenone fosse divisa in due partiti, dei quali uno era fautore delle libertà comunali, l'altro parteggiava invece per il capitano. In seguito ai disordini derivanti da queste discordie intestine, l'Imperatore Massimiliano promulgò il decreto del 1498, col quale venivano estesi i poteri del capitano: « quem quidem capitaneum... moderatorem et caput esse volumus ». Oltre allo antico diritto di eleggere il Podestà, il Capitano acquistava quello, molto importante, di espellere dal Consiglio i menbri che, per essere rissosi o per rivelare atteggiamenti faziosi, non

gli sembrassero idonei a tale ufficio, e di sostituirli con altri. Era necessario inoltre il suo consenso per la convocazione del Consiglio e per poter scrivere e sigillare lettere in nome della comunità.

Il successivo decreto del 1503, pure di Massimiliano, modifica in gran parte quello del 1498, e in senso sfavorevole al capitano, al quale viene tolto, come abbiamo visto il diritto di giudicare in prima istanza nelle sette ville. Inoltre questo decreto stabilisce, derogando al precedente, che « Potestas, Consiliarii, sive Communitas possint et valeant Duci Austriae eorum D. litteras scribere, sigillare, et oratores eorum mittere, etiam sine scitu et consensu Capitanei in his quae concernunt statum, sive eorum Rempublicam ».

La figura del capitano verrà sostituita e continuata sotto il diretto dominio di Venezia, dal Veneto Provveditore, come più avanti vedremo.

Il Podestà.

In Pordenone la carica di Podestà non potè acquistare quell'importanza e raggiungere quella posizione predominante nella vita cittadina che è propria di quest'organo in altri liberi comuni; e ciò a causa della dipendenza del comune dall'Austria, e dal controllo diretto e continuo esercitato dal Capitano. Il Podestà è sempre un cittadino, ed è un membro del Consiglio, in seno al quale appunto viene eletto. Un aumento del suo potere lo avremo in seguito al decreto di Massimiliano del 1503, in coincidenza dei diminuiti poteri del Capitano.

Il Podestà dunque, a differenza dei podestà degli altri liberi comuni, non viene eletto dal Consiglio, ma dal Capitano, il quale è libero nella scelta, poichè gli statuti non fissano alcuna modalità per l'elezione: « D. Capitaneus possit et debeat unum de Consilio Terrae Portusnaonis, *quem voluerit*, eligere in Potestatem, pro illo anno tantum ».

Il Podestà, unitamente al Consiglio ed alla comunità, era tenuto a prestar giuramento di fedeltà al Capitano. L'elezione avveniva « in sesto Sancti Georgii » cioè il 23 aprile « hora qua mutantur officiales ». Il Podestà rimaneva in carica un anno, e non poteva esser rieletto nei due anni successivi: « ille qui uno anno fuerit Potestas, inde ad duos annos proximos sequentes a dicto officio Potestariae sit exclusus ». Questo divieto di eleggere lo stesso Podestà nei due anni successivi alla carica, doveva evidentemente esser determinato dal timore che quest'organo acquistasse un troppo grande potere. Tuttavia lo Statuto del 1498 limita il divieto di rielezione del Podestà come degli altri più importanti ufficiali al solo anno successivo alla carica. E questo periodo di ineleggibilità veniva giustificato col fatto che chi copriva le principali cariche aveva diritto ad un po' di riposo: « ut iis qui graviora officia exercuerint aliqua quandoque a munere publico requies et vacatio concedatur ».

Spetta al Podestà di convocare il Consiglio, almeno una volta alla settimana, « ad tractandum et procurandum de honore Domini, bono statu Terrae, utilitate Communis ».

Al Podestà, in unione con tre giudici, spetta la giudicatura in prima istanza. Con questi giudici egli deve sedere « pro tribunali » ogni martedì e venerdì, e amministrar giustizia a chiunque ne lo richieda.

Inoltre due volte all'anno, quindici giorni dopo le Pentecoste e quindici dopo l'Epifania il Podestà e i giudici dovevano render giustizia anche per il distretto; « et illa placita » dovevano « proclamari per quindecim dies ante ».

Il Podestà ed i giudici eran tenuti a render giustizia anche ai forestieri che a tale scopo si fossero loro presentati. Tutti dunque dovevan presentar le loro querele al Podestà perchè a lui spettava in primo luogo far giustizia; ma, se si fosse rifiutato, i querelanti potevano adire il Capitano solo per tramite dei Massari, essendo comminata una multa se avessero osato, temerariamente, presentarsi al Capitano. Pure il Ca-

pitano, se voleva querelarsi od era querelato, doveva produrre le sue istanze o difese dinanzi al Podestà ed ai giudici.

Queste le funzioni giurisdizionali del Podestà. Unitamente ai massari poi, egli costituiva il potere esecutivo su tutte le deliberazioni prese a maggioranza di voti dal Consiglio.

Il Consiglio.

L'autorità governativa e costituente risiede nel Consiglio. Notizie circa il sorgere di quest'organo ci mancano assolutamente, come riguardo agli altri organi comunali. E' probabile — e ne abbiamo già fatto cenno — che anche a Pordenone, analogamente a quanto vediamo essere avvenuto negli altri comuni italiani, il consiglio sia stato preceduto da un'assemblea di tutti i cittadini, l'arengo; e che soltanto in un secondo tempo, a causa degli incovenienti cui l'antica assemblea dava luogo per il grande numero di partecipanti, in seguito anche all'aumento di popolazione, si sia venuti ad una forma di rappresentanza più ristretta, quale è appunto il Consiglio.

Circa il modo in cui avveniva l'elezione dei Consiglieri, nulla sappiamo. Non pare che vigesse l'uso come in altri comuni, tra cui Udine, per cui il Consigliere uscente designava il proprio successore. Un altro punto oscuro concerne la qualità ed i requisiti dei componenti il Consiglio. Neppure riguardo al Podestà gli statuti fissano norme su questo punto, giacchè già sappiamo che il Capitano poteva chiamare alla principale carica uno qualunque del Consiglio, « quem voluerit », dicono gli statuti. Si capisce che la scelta doveva cadere sul più idoneo all'ufficio. Quanto ai Consiglieri, è da ritenere che fino all'anno 1498, in cui Massimiliano darà disposizioni precise, entrassero a far parte del Consiglio indifferentemente tanto cittadini nobili quanto popolani, senza distinzione di classe. Il loro numero era di dieci, oltre il Capitano.

La composizione del Consiglio venne mutata nel 1498 da

Massimiliano, che fissò in proposito precise norme, atte a por fine alle discordie fra nobili e popolani che in quel tempo turbavano la città. Pertanto egli stabilì che « casso et annullato priori Consilio », il numero dei consiglieri fosse portato a quindici, de' quali dieci scelti fra i nobili e cinque fra i popolani.

Il Consiglio si doveva riunire « ad minus omni die Lunae » per prendere quei provvedimenti atti ad assicurare il « bonum statum terrae et utilitatem Communis ». Le sue deliberazioni avevano « roboris firmitatem », nè potevano venir modificate o revocate se non col voto favorevole dei due terzi del Consiglio.

Al Consiglio spettava di confermare la nomina dei nuovi giudici ed anche dei massari, che venivan designati dai loro predecessori smontanti.

Unitamente al Capitano ed al Podestà, il Consiglio poteva ogni tre mesi modificare gli statuti, ed anche « de novo formare ».

Una limitazione alla libertà d'azione del Consiglio venne posta nel 1498 da Massimiliano, il quale stabilì che senza il consenso e la presenza del Capitano non si potesse convocare il Consiglio.

Questa limitazione fu soppressa dallo statuto del 1503, il quale, mentre dava facoltà al Consiglio di spedire direttamente ai duchi d'Austria, anche senza l'autorizzazione del Capitano, lettere riguardanti la Comunità, e così pure di inviare oratori, stabiliva nello stesso tempo che fossero di competenza di questo organo tutte le questioni di interesse pubblico e privato, e che per prendere deliberazioni su cose interessanti la sicurezza dello stato il Consiglio potesse liberamente riunirsi, col solo obbligo di informarne il Capitano, il quale poteva, se voleva, intervenire all'adunanza.

Inoltre il Consiglio acquistava il diritto di giurisdizione delle sette ville, prima riservato al Capitano.

Tra i doveri imposti ai Consiglieri, ricorderemo quello di intervenire alla riunione del lunedì o in qualsiasi altro giorno

all'adunanza che si faceva al suono della campana, e infine nel giorno di S. Giorgio, all'ora in cui aveva luogo il cambio degli ufficiali del Comune.

Gravi multe, oltre all'esclusione perpetua dal Consiglio, erano riservate a chi violasse il segreto d'ufficio.

Chiunque fosse stato eletto a far parte del Consiglio, o, facendone già parte, gli fosse stato assegnato un qualche incarico particolare, doveva accettarlo, se non voleva incorrere nella pena che era riservata a chi « ex sua superbia noluerit iurare Consilium vel accipere aliquod officium sibi datum ».

I giudici.

Delle funzioni giurisdizionali di questi organi, cui, unitamente al Podestà, spettava la giudicatura in prima istanza tanto in civile quanto in criminale, abbiamo parlato a proposito del Podestà. Ci limiteremo qui perciò ad alcuni cenni particolari. I giudici erano in numero di tre e venivano eletti in seno al Consiglio. Avevano a loro disposizione, a coadiuvarli nell'esplicazione del loro ufficio, del personale dipendente dal Capitano. Oltre all'amministrazione della giustizia ai giudici era affidato un altro compito, quello di sorveglianza sui pesi e sulle misure. Essi infatti dovevano verificare due volte all'anno le misure di controllo che erano conservate sotto la loggia del Comune e, una volta al mese, « inquirere metretas urceos, panem venalem et libras olei si juste sunt ». Dovevano inoltre visitare le bestie uccise al macello pubblico per verificare la qualità della carne.

Era fatto loro divieto di allontanarsi senza permesso dalla città per più di un giorno, ed il martedì e venerdì, giorni nei quali essi rendevan giustizia sotto la Loggia del Comune insieme col Podestà. In ogni modo dovevano sempre trovarsi presenti in città due giudici.

Prima di assumere la carica essi, come tutti gli ufficiali del Comune, eran tenuti a prestar giuramento. Il loro ufficio era retribuito.

I Massari.

Anche questi ufficiali del Comune venivano eletti, come i giudici, dai predecessori smontanti, il giorno di San Giorgio, e confermati dal Consiglio. Le loro mansioni sono d'indole amministrativa e, oltre un certo limite, si svolgono sotto il controllo del Consiglio. E' fatto loro divieto infatti di spendere in opere di utilità pubblica più di cinque libbre senza il consenso del Consiglio. Sono tenuti, entro un mese dal cessar dalla carica a dar ragione della loro gestione ai nuovi eletti. Riscuotono i proventi delle multe e dei dazi sulla vendita del vino al minuto e tutti gli altri dazi del Comune. Non possono sigillare alcuna lettera, di qualsiasi importanza, senza il permesso del Podestà. E' in facoltà loro (e del Podestà) di permettere la apertura delle porte e dei ponti di Pordenone durante la notte.

Una deliberazione del Consiglio in data 15 gennaio 1502, a queste attribuzioni dei massari aggiunse quella di render giustizia, unitamente con un giudice, ogni qualvolta si dia il caso che un solo giudice sia reperibile nel territorio della città.

I Saltari.

Venivan nominati dal Podestà il giorno di S. Giorgio. Dovevano sorvegliare la campagna, badare che il bestiame non rovinasse i fondi altrui e fosse custodito, impedire i furti e i danni, dei quali rispondevano personalmente se non si riusciva a trovare il colpevole.

Il Cancelliere.

Quest'ufficiale comunale, retribuito con uno stipendio di 32 libbre, era tenuto a « omnes rationes Communis et litteras redi-

gere in scriptis pro dicta Communitate necessarias ». Inoltre doveva pure « scribere omnes rationes » delle chiese di S. Marco, S. Maria, S. Nicolò, S. Antonio, ricevendo per questa sua opera un compenso dai Camerari di dette chiese.

Per la stesura di documenti di altro genere ed in forma pubblica veniva pagato a tariffa.

Doveva presentarsi al suo ufficio ogni martedì e venerdì al suono della campana, ed ogni qualvolta ne fosse richiesto dal Podestà o dai Massari.

CAPITOLO III

IL COMUNE SOTTO LA REPUBBLICA VENETA (1508-1797)

Mutamenti delle costituzioni cittadine sotto la dominazione degli Alviano (1508-1537).

Gli ordinamenti comunali quali siamo venuti sin qui tratteggiando, ebbero a subire profonde modificazioni quando Pordenone, venuta in mano ai Veneziani, fu dalla Serenissima concessa in feudo a Bartolomeo d'Alviano.

Gli scrittori che s'occuparono di Pordenone sono concordi nel definire questo breve periodo, che va dal 1508 al 1537, come un periodo d'oppressione e infausto per il popolo pordenonese. Soltanto uno d'essi, il Benedetti (1), difende l'Alviano, affermando che il suo operato non fu mai illegale, e che se gli antichi privilegi, ordinamenti e costituzioni non furono mantenuti, ciò avvenne in armonia alle disposizioni dell'atto col quale l'Alviano era stato investito del feudo.

Troppo scarsi sono i documenti in nostro possesso perchè noi possiamo sostenere decisamente una tesi piuttosto che l'altra. Ad ogni modo è certo che le lagnanze continue dei Pordenonesi, il non celato malanimo da essi nutrito verso il loro Signore, la gioia con cui accoglievano i frequenti ritorni delle armate imperiali, la clausola da essi posta in un capitolo di resa ai Veneziani di non essere più sottomessi al dominio dell'Alviano; tutto ciò sta ad indicare che non si doveva trattare d'un buon governo. Nè si può semplicisticamente spiegare la prefe-

(1) - Antico ordinamento civico di Pordenone - Pordenone 1924.

renza dimostrata dai Pordenonesi per gli Austriaci con la ragione addotta dal Benedetti che è meglio essere governati da un padrone lontano che da uno vicino. Si può tuttavia immaginare che ancor più che la soppressione delle libertà comunali angustiassero i Pordenonesi le angherie e le pressioni fiscali cui venivan sottoposti dal loro signore, il quale considerava il proprio feudo più come territorio da sfruttare che come una città da governare. Sappiamo, ad esempio che nel 1513 egli impose alla comunità il pagamento di una contribuzione straordinaria di ben quattromila ducati, e che a tal fine fece rinchiudere nel castello i principali cittadini, con l'ordine di non rilasciarli se non avessero prima deliberato il pagamento.

Uno dei primi atti dell'Alviano salito al potere fu l'abolizione del Consiglio, del Podestà, dei Giudici.

La giudicatura in prima istanza venne affidata ad un capitano nominato dall'Alviano stesso, il quale si riservò il diritto di giudicare in appello, o direttamente o per mezzo di un magistrato da lui incaricato.

Furono questi radicali mutamenti costituzionali legali? O per lo meno possono trovare una giustificazione nelle disposizioni contenute nell'atto di investitura?

Se esaminiamo l'investitura del 15 luglio 1508, dobbiamo rispondere negativamente. Essa infatti concede sì il feudo allo Alviano « et haeredibus suis masculis legitime descendentibus cum mero et mixto Imperio, ac gladii potestate », ma con questa importantissima clausola, e cioè « cum resservatione Statutorum, Consuetudinum, et Privilegiorum hactenus servatorum ipsi Communitati ». A questa clausola venne però apposta una aggiunta, deliberata il 13 gennaio 1513 dal maggior Consiglio Veneziano, di questo tenore: « dummodo (statuta, Consuetudines et Privilegia) non contraveniant aut prae judicent huic praesenti Pheudali concessioni ». E più sopra, alle parole « cum mero et mixto Imperio ac gladii potestate », s'aggiungeva « appellatione remota ». Ora, se quest'ultima aggiunta (appellatione remota) giustifica il diritto arrogatosi dall'Alviano di giudicare

egli stesso in appello, non mi pare che l'aggiunta precedente possa interpretarsi in senso talmente ampio da giustificare la soppressione di tutte le principali consuetudini municipali, operata dall'Alviano.

Il quale dovette accorgersi di avere esagerato, e provvide a restaurare, almeno in parte, l'antico ordinamento, come ci risulta da un documento rinvenuto nell'archivio dei conti di Montereale e pubblicato dal Benedetti nella sua ricordata monografia. Questo documento, di data non accertata, contiene la risposta data dall'Alviano ad una petizione presentata da « bon numero de cittadini » per ottenere la restaurazione e la conferma degli antichi privilegi. Risulta da esso che fu ripristinato il diritto di convocare il Consiglio, il quale poteva deliberare su questioni riguardanti la comunità; vi doveva però necessariamente intervenire il Capitano. Intervenendo il Capitano, il Consiglio poteva eleggere ed inviare oratori al Signore; e li poteva inviare anche se il capitano ricusava di intervenire al Consiglio, purchè i deputati facessero prender nota di tale loro richiesta da un pubblico notaio.

Che il Consiglio abbia continuato a funzionare in questa epoca ci è sufficientemente provato anche dal fatto che abbiamo notizia di una sua adunanza, avvenuta il 14 luglio 1518 per discutere sull'interpretazione da dare al capitolo degli Statuti sulle successioni ab intestato. Si può però facilmente immaginare che ben poca autorità conservasse ormai questa larva di Consiglio, ligio come doveva essere agli ordini del Signore e del suo Capitano. Sì che il mantenimento in vita di quest'organo è da considerarsi come un atto politico dell'Alviano, desideroso di non alienarsi troppo ed inutilmente l'animo dei Pordenonesi.

Non fu invece ripristinata la carica del Podestà, nè quella dei giudici, perchè l'Alviano voleva che unico giudice, in prima istanza, tanto in civile quanto in criminale, fosse il proprio Capitano. Dalle sentenze del Capitano ci si poteva appellare allo stesso Signore o a magistrato da lui stabilito.

Furon mantenuti i Massari, che venivano eletti dal Con-

siglio e dovevano render ragione della loro amministrazione al Capitano e ad otto cittadini nominati dal Consiglio. Fu mantenuto pure l'ufficio del Cancelliere con le antiche funzioni.

La comunità continuò a godere delle entrate dei dazi, il cui ammontare era fissato dal Consiglio e dai Massari. Viceversa fu privata dei proventi delle multe e delle pene pecuniarie che in parte le spettavano sotto casa d'Austria.

Fu concesso alla Comunità di conservare le cosidette « comugne », cioè, i pascoli, i prati e i campi di uso comune, dietro pagamento di « quarta meza de sorgo per ciascun foco che tene animal bovino ».

Venne confermato il privilegio concesso dal Duca Leopoldo nel 1385, il quale prometteva ai cittadini di non imporre loro « collectam aliquam, sive steuram, nec ipsos aliquo alio modo gravari ». Non pare tuttavia che questa disposizione venisse dal Signore pordenonese sempre scrupolosamente rispettata.

Per quanto concerne gli obblighi militari, i cittadini vennero esonerati dalla custodia alla rocca e dall'esser comandati « in esercito fora del dominio ». Del resto già lo statuto del 1291 stabiliva che « nullus Burgensis debet ire in exercitum extra Terram Fori Julii ». Venne però loro affidata la custodia della terra.

Fu infine riconosciuto alla città il diritto di usare l'antico sigillo, concessole nel 1401 dal duca d'Austria Guglielmo (scudo d'Austria di rosso alla fascia d'argento, porta d'oro aperta sulla acqua).

Questi che siam venuti brevemente esaminando sono i principali punti regolati dalla risposta dell'Alviano alla supplica rivoltagli dai cittadini pordenonesi.

Quanto tale statuto fosse rispettato non potremo dire. Certo che l'Alviano, nel tempo stesso che lo redigeva, si preoccupava di assicurarsi ampia libertà di mutarlo: « Anchora che sia disposto ad observar li statuti, et laudabile consuetudine; tamen vol quelli statuti correggere.... secondo che saran convenienti alle presenti condictione et tempi ». E più oltre: (il Signore)

se riserva libera facultà di poter aggiungere, correggere et in totum mutare ».

Poco sappiamo del governo di Pantasilea Baglioni, che successe all'Alviano come reggente pel figlio Livio. Ma il sistema a base di angherie e violenze non dovè mutare, giacchè tra l'altro ci è noto che costei, per costruirsi un palazzo, fece abbattere ben quaranta case. E' vero anche però che la Baglioni diede un vigoroso impulso all'arte della lana di Pordenone, approvando gli statuti della Fraternità in cui in questo periodo si unirono varii fabbricatori di panni della città per difendere i loro interessi, migliorare le loro condizioni e garantire la buona qualità dei tessuti da essi lavorati.

Il figlio Livio, uscito di minore età, volle iniziare il proprio governo con un gesto magnanimo; e così, il 22 marzo 1529, ripristinò la carica del Podestà, nominando a tale ufficio il pordenonese Liberale Turra, e ridiede alla città, e cioè al podestà ed ai giudici, il diritto di giudicare tanto in civile quanto in criminale, « uti erat sub Caesarea Majestate ».

Nè questo fu il solo accenno al ritorno all'antico stato di cose. Infatti a questa riforma operata spontaneamente da Livio, ne seguì un'altra imposta da Venezia, la quale evidentemente non aveva, nei confronti del nuovo Signore, ragione di usare dei riguardi che l'avevano resa restia ad opporsi ai metodi di governo del defunto grande generale.

E così, nel giugno del 1531, il Doge Andrea Gritti, su domande dei Pordenonesi, soppresse le aggiunte apposte al primitivo atto di investitura dell'Alviano, da noi ricordate al principio del presente capitolo, riconoscendo che il Collegio non avrebbe potuto « far una addizione di parole di tanto momento », e stabilì che la giudicatura in ultima istanza, anzichè al Signore di Pordenone, spettasse ai Magistrati Veneziani, e precisamente agli « Avvogadori di Comun », per le Cause Criminali, e agli « Auditori » per le cause civili.

Non dovette questa riforma riuscir grata a Livio, che era evidentemente restio ad osservarla, se il governo veneto sentì

il bisogno, nell'ottobre dello stesso anno, di raccomandarne la applicazione, avendo sentito « (il che ne è duro credere) che la deliberazione fatta per il Senato nostro non viene osservata ».

L'ordinamento civico sotto il diretto dominio di Venezia.

Alla morte di Livio, Pordenone passò sotto il diretto dominio di Venezia, ed ebbe inizio per la città un lungo periodo di pace e di buon governo. Sotto la diretta signoria veneta si venne completando quella restaurazione delle antiche costituzioni cittadine, soppresse e rivoluzionate da Bartolomeo d'Alviano; restaurazione che abbiamo visto essersi già iniziata durante il governo di Livio.

Il 9 novembre del 1537 il Maggior Consiglio stabilì di inviare nella città, quale rappresentante dell'autorità centrale, « sì per l'administrazione della ragion, come per il governo del danaro », un Provveditore-Capitano, al quale veniva assegnato lo stipendio di 30 ducati al mese. Era questo Capitano investito di « quella autorità e giurisdizioni circa l'administrazion della giustizia, sì in Civil, come in Criminal, che dispongono li Statuti e Privilegi ».

A lui perciò spettava, come anticamente al Capitano austriaco, la giudicatura in seconda istanza, mentre l'appello definitivo era devoluto - come abbiamo già accennato - agli avvogadori de Comun per le Criminali ed agli Auditori Novi per le Civili.

Nel prender possesso della carica il Provveditore conduceva con sè « unum Comilitonem » e quattro ufficiali, tra i quali un trombetta; il primo retribuito con un salario di due ducati al mese, i secondi con un salario di nove libbre, prelevati dagli introiti del Comune.

Come Camerlengo, il Provveditore doveva riscuotere i denari di tutte le entrate che precedentemente spettavano agli Alviano, e inviarli di sei mesi in sei mesi a Venezia, ed il rimanente

portarli alla fine della carica; la quale durava sedici mesi.

Pure il denaro dal Provveditore riscosso per conto della « Masena » o Macina del frumento, doveva essere inviato a Venezia, e non alla Camera della Patria del Friuli.

Separazione di Pordenone dalla Patria del Friuli.

Questa disposizione del 1539 contiene un primo accenno alla speciale posizione di Pordenone, amministrativamente indipendente dalla Patria. Tale separazione venne esplicitamente riconosciuta da una disposizione del 1553, la quale, sempre a proposito di contributi, affermava doversi questi inviare « alli Camerlenghi nostri de Comun, attento che detto luogo (Pordenone) è del tutto separato dalla prefata Patria ». Pordenone non figurò mai infatti al Parlamento della Patria.

Questa privilegiata posizione di Pordenone fu in seguito ancora riaffermata più volte. Di particolare solennità è la ducale del 1674, la quale, nel mentre concedeva alla città, quale « fedelissima Feudataria Giurisdizionale, la confermazione non solo della giurisdizione in prima istanza maggiore e minore con mero e misto Impero, Potestà di sangue ed ultimo supplicio, ma anco tutti li suoi Privilegi, Statuti Municipali, usi, consuetudini, immunità, ragioni feudali », nello stesso tempo decretava nuovamente la sua « totale separazione e segregazione dal rimanente della Patria, senza alterazione o diminuzione alcuna ». Che questa separazione della città dalla Patria fosse non soltanto formale ma reale, ci è provato dal fatto che il Luogotenente di Udine non ebbe mai ingerenza alcuna negli affari pordenonesi; e se qualche volta come vedremo, ebbe ad intromettersi in alcune faccende della città, ciò avvenne sempre in seguito a speciale delega del governo veneto. Una ducale del 1752 stabilirà che gli stessi feudatari della Patria abitanti in Pordenone debban essere giudicati, sia in civile che in criminale, dal podestà e giudici cittadini; e ciò nonostante essi abbiano il loro tribunale in Udine.

Non mancarono, è vero, da parte del governo di Udine tentativi di intervenire direttamente nelle questioni di Pordenone, ma i Pordenonesi sempre difesero gelosamente la loro posizione indipendente, il che ci è tra l'altro documentato da una supplica da essi a tal riguardo presentata, nel 1742, al maggior Consiglio Veneziano.

Tuttavia la città non tanto dal Luogotenente della Patria del Friuli ebbe a subire tentativi di violazione dei propri riconosciuti diritti, quanto da parte dei Capitani-Provveditori, specie per ciò che concerne il diritto di giudicatura in prima istanza. Parecchie infatti sono le suppliche rivolte ai dogi veneziani, in cui i Pordenonesi si lamentano che i Provveditori usurpino quel diritto, spettante, come sappiamo al podestà ed ai giudici. E i dogi sempre riconobbero le buone ragioni dei pordenonesi, senza mai prendere però, sembra, provvedimenti radicali in proposito, almeno a giudicare dalle varie volte che le lamentele vennero ripetute (una prima volta nel 1547, e poi ancora nel 1556, 1580, 1589, 1614, 1668, 1678, 1707, ecc.). Nella supplica del 1556 i Pordenonesi si dolgono pure d'esser stati impediti dal Provveditore di inviare oratori e lettere alla Serenissima; e anche questo diritto, da essi anticamente goduto sotto la casa d'Austria, venne dal governo veneto pienamente confermato.

Una eccezione alla regola che il primo giudizio spetta sempre al Podestà e giudici fu fatta nel 1554, quando venne stabilito che delle questioni di confisca, proprietà e investitura di beni feudali, primo giudice fosse il Provveditore.

Una ducale del 1549 fissò stabilmente per iscritto le servitù e le esenzioni spettanti agli abitanti di Pordenone e ville limitrofe. Così fu stabilito che gli uomini di Pordenone non fossero tenuti verso il Provveditore « a dar cavalli, carri, nè a far fazioni o Pioveghi » ma dovessero solamente provvedere al trasporto della barca dal traghetto al Castello. Alle ville di Cordenons e S. Quirino veniva affidata la custodia del Castello

e della Rocca di Pordenone « tempore belli », e l'incarico di « far tutti li Pioveghi e fazioni per tutte le fabbriche ». I Comuni di Villanova e di Rorai erano tenuti a fornire al Provveditore ed al Cancelliere la legna del bosco demaniale; ed a questa fornitura contribuivano pure i Comuni di Valle e di Noncello con otto lire all'anno. Al Comune di Poincicco spettava poi il « conzar delli orti ».

La medesima ducale stabiliva che il Provveditore doveva rinnovare, quando fosse necessario, le investiture feudali entro il dominio, le investiture rinnovate dovevano essere inviate alla Cancelleria ducale in Venezia per venire ivi registrate.

Il Podestà, i giudici, i massari continuarono nelle loro antiche attribuzioni. Non potevano percepire uno stipendio maggiore di quello fissato dai vecchi statuti. Oltre allo stipendio ai giudici spettava un carro di legna per uno.

Modificazioni nella composizione del Consiglio.

Modificazioni di notevole importanza vediamo avvenire in seno al Consiglio. La scarsità di norme concernenti la nomina ed i requisiti dei consiglieri e del podestà diedero spesso origine a inconvenienti e disordini, specie nei momenti di più grave dissidio tra nobili e popolani. Un esempio clamoroso se ne ebbe nel 1586, quando il partito popolare agognante al potere riuscì a far eleggere podestà uno « scarparo » ignorante, che non sapeva nè leggere nè scrivere. Tale nomina, « scandolosa e mai più veduta », fu revocata in seguito a protesta dei cittadini, e affinchè tali inconvenienti non si ripetessero, nel 1588 la Signoria Veneta dettava norme precise in merito ai requisiti per l'elezione al Consiglio. E, fermo restando quant'era detto nello statuto del 1498, e che cioè dovessero venire eletti Consiglieri quelli che si distinguevano per integrità e prudenza, fu stabilito che « ognuno nato di legittimo matrimonio il quale per 25 anni aveva abitata la terra di Pordenone, e con quella aveva sosten-

tate le gravezze, e sarà di età adulta, non avendo esercitata arte meccanica e vivendo civilmente, possa essere eletto e ballotato al Consiglio ».

Il collegio propose pure l'aumento del numero dei Consiglieri, ormai esiguo rispetto all'aumentata popolazione, ma fino al 1605, il loro numero restò di quindici, cinque popolani e dieci nobili. Per nobili specificavasi doversi intendere coloro « che averanno vissuto senza far arte meccanica manuale, nè loro, nè li suoi Padri, e Avi, ed averanno abitato, e fatte le fazioni con detta Terra per anni quaranta ».

Decretavasi inoltre per i consiglieri il divieto del cumulo delle cariche, « acciochè con questo fine con ogni diligenza ognuno possi procurare il beneficio pubblico ». Nel 1605 veniva poi stabilito che non potesse essere eletto al Consiglio più di un membro per famiglia, e che i consiglieri avessero obbligatoria residenza in Pordenone. Sembra che qualche inconveniente sorgesse a proposito del riconoscimento dei requisiti poc'anzi menzionati per l'elezione al Consiglio, specie per ciò che concerneva il titolo di nobiltà, se Venezia credette opportuno di fissare norme precise, nel 1651, stabilendo che chi voleva abilitarsi alla nobile cittadinanza di Pordenone e susseguentemente alle ballottazioni di quel Consiglio, doveva portare avanti al Provveditore le prove giurate dei titoli a ciò necessari, giusta le disposizioni del 1588. Il processo, se le prove venivan riconosciute valide, passava al Luogotenente di Udine, al quale venne deferita la cognizione di queste speciali cause.

Nel 1605 vennero istituite le nuove cariche dei Contradditori (in numero di due) e del Cassiere, che entrarono a far parte del Consiglio, di modo che il numero dei Consiglieri, già di quindici, salì a diciotto. E benchè i contradditori potessero essere anche dei Popolari tuttavia sia essi che il Cassiere furono probabilmente sempre scelti fra i nobili, sì che tale variazione tornò a tutto vantaggio di questi ultimi, rompendo quell'equilibrio dato dal rapporto di due a uno tra nobili e popolani, esistente dal tempo della riforma di Massimiliano.

E che così fosse ci viene confermato dal fatto che nel 1640 il governo veneto, su richiesta dei Pordenonesi, dispose che, per ristabilire il suddetto equilibrio, s'eleggesse a far parte del Consiglio un membro popolare in più. Sicchè da questa data, il numero dei consiglieri venne ad essere di diciannove, de' quali tredici nobili e sei popolani. La medesima ducale prescriveva che le cariche pubbliche fossero equamente distribuite tra nobili e popolani.

Ulteriori precisazioni vennero apportate da una disposizione del 1651, la quale stabiliva che non potessero essere eletti quei Popolani che non avessero abitato nella Terra di Pordenone per dieci anni continui; ribadiva l'antica norma per cui non potevasi rifiutare una carica, comminando per i Nobili che avessero rinunciato alla carica di Consigliere una multa di 150 ducati e l'esclusione dalla nobiltà di Pordenone. Per le cariche di Podestà, Giudici, Massari, Cassiere e Contradditori confermava le disposizioni già esistenti, e stabiliva infine che i Camerari dell'Ospitale di S. Maria e della Chiesa di S. Marco venissero eletti per due anni tra i Nobili e per un anno tra i popolani.

Dal 1646 in poi i Nobili riuscirono ad assicurarsi la carica di Podestà. Infatti l'ultimo Podestà popolano, in persona dello orefice Fausto Torodilino, venne eletto nel 1645. Ma questa elezione suscitò l'indignazione dei nobili i quali protestarono, e da allora « fu terminato — dice il Mantica nella sua *Cronaca di Pordenone* — che s'elleggesse il Podestà Nobile come si costuma ». All'elezione si procedeva in tal modo: In seno al Consiglio venivan scelti quattro prestanti Nobili soggetti, e tra questi il Provveditore Capitano nominava il Podestà, al quale, per mezzo del proprio cameriere mandava, su di un bacino argenteo, la così detta Bacchetta, consegnatagli dal Podestà uscente.

Un ultimo provvedimento, riguardante il modo di procedere alle deliberazioni in seno al Consiglio, fu preso dal Consiglio stesso nel 1727. Venne allora stabilito che, per ovviare ad

alcuni inconvenienti e disordini, prima di esser discussa e votata ogni proposta venisse esposta nella Cancelleria, affinchè ogni Consigliere potesse prenderne conoscenza; si abolì il « mal uso » di approvare le proposte per acclamazione e venne introdotto il sistema della votazione segreta rendendo necessaria, per l'approvazione, la maggioranza dei due terzi dei voti, come nel periodo austriaco.

Termineremo questi appunti sull'ordinamento comunale di Pordenone sotto il dominio di Venezia accennando a due importanti istituzioni sorte in questo periodo: il Fontico dei Formenti ed il Monte di Pietà.

Il Fontico dei Formenti.

Anche a Pordenone, come in moltissimi altri Comuni italiani, troviamo il Fontico (o Fontego) dei Formenti il quale era un granaio istituito allo scopo di ammassare il grano per far fronte al pericolo di carestia. Anche un altro fine esso aveva, ed era l'unificazione del prezzo, che veniva fissato dal Consiglio cittadino e toglieva perciò ai produttori, nei momenti di maggior bisogno, possibilità di speculazioni che si risolvevano a tutto danno della classe più povera. La data della istituzione del Fontico non è ben certa. Secondo il Candiani venne deliberata dal Consiglio nell'anno 1550. Comunque è fuor di dubbio che anche in tempi precedenti il prezzo del grano ed i mezzi per prevenire la mancanza di questo cereale furono oggetto delle maggiori cure da parte del governo veneto, che emanò al riguardo numerose disposizioni, richiamandosi alle consuetudini in tal materia vigenti nella terra di Pordenone.

Il funzionamento del Fontico venne con cura regolato nel 1638 dal Luogotenente della Patria del Friuli Girolamo Foscarini, per incarico del governo Veneto. Nei « Capitoli » a tal riguardo emanati, si stabilì che ogni anno venissero eletti dal Consiglio un Cassiere e un Fonticaro. Furon fissate norme circa

l'investimento del capitale del Fontico, che per l'addietro era stato, pare, male amministrato. Non potevasi pertanto compe-rare frumento senza l'autorizzazione del Consiglio, nè in mag-gior quantità di quella che permettesse il capitale; il quale do-veva sempre essere conservato integro, nè potevasi usare a scopo diverso da quello al quale era destinato. Il frumento dovevasi vendere tutto, di anno in anno, in modo che non ne restasse di vecchio. E perciò dal principio del nuovo raccolto fino ai primi di gennaio i fornai potevano comperare il frumento dove vo-levano, ma dopo il primo gennaio erano tenuti ad acquistarlo dal Fontico, e non potevasi assolutamente derogare a questa norma. E perchè il Fontico avesse degli introiti anche quando i fornai si fornivano altrove, questi dovevan versare a beneficio del Fontico dieci soldi per ogni staio acquistato dal mercato.

Il Monte di Pietà.

Quest'istituto ha un carattere ancora più spiccatamente popolare del precedente, in quanto precipuamente diretto a fa-vorire le classi meno abbienti.

Esso sorse allo scopo di sostituire i banchi feneratizi degli ebrei, mal visti e mal tollerati. Sappiamo che nel 1452 un ebreo di nome Viviano pose banco a Pordenone. Ma una disposizione contenuta nello statuto del 1503 vietava in modo assoluto di accogliere in città giudei che intendessero esercitar l'usura.

Al tempo dell'Alviano troviamo già una « Camera delli pegni », in sostituzione dei banchi degli ebrei. E nel 1572 il Consiglio Comunale deliberava di « levare in questa terra un Monte di Pietà », il quale dovette però aver breve vita, o forse non sorse addirittura, se nel 1601 il Doge Marino Grimani ap-provava i « Capitoli » presentati dalla Confraternita di S. Maria dei Battuti, di Pordenone, per l'erezione di un Monte di Pietà, che nel 1606 passava al Comune. Nel 1654 si proponevano nuovi Capitoli, per il migliore andamento dell'Istituto. Il quale però

pare prendesse forma stabile soltanto nel 1676, quando i Nunzi della Comunità ottennero dall'Inquisitore di Terraferma l'approvazione dei nuovi Capitoli per l'erezione del Monte. L'Amministrazione era tenuta da due Massari e tre Conservatori nominati dal Consiglio.

APPENDICE

RIASSUNTO DELLE NORME DI DIRITTO CIVILE E PENALE CONTENUTE NEGLI STATUTI DI PORDENONE

Riassumiamo qui le disposizioni del primo e del secondo libro degli Statuti di Pordenone, attinenti le prime il diritto civile, le seconde il diritto penale. Avverrà di trovare nella seguente esposizione qualche norma di diritto civile nella parte penale, o viceversa. Ciò dipende dal fatto che abbiamo voluto sempre seguire l'ordine tenuto dagli Statuti, nei quali la separazione tra le due parti non viene sempre scrupolosamente osservata.

Parte civile.

Per prime troviamo le norme riguardanti il pignoramento e la vendita all'incanto; operazioni cui è preposto il « Praeco » o banditore. Chi si oppone al banditore venuto ad oppignorare è punito di multa. Il Podestà manda in seguito ad eseguire coattivamente il ritiro dei mobili fino alla concorrenza con la somma da pagare. Il debitore deve tenere a disposizione del banditore, in buono stato, tanti beni mobili quanti sono sufficienti al pagamento integrale. Dopo fatto il precetto, la merce deve essere pronta al quinto giorno; all'ottavo, se il valore delle cose pignorate supera le quaranta libbre. Nel frattempo essa rimane sotto la responsabilità del debitore. L'incanto dei beni mobili od immobili deve essere preceduto dalla stima fatta, a richiesta

dello stesso creditore, da due uomini che si impegnino con giuramento. Vengono indi precisate le modalità della vendita.

Seguono le norme riguardanti i Procuratori o Avvocati. Viene anzitutto fissata la loro tariffa. Si stabilisce poi che non possa esser Procuratore in giudizio chi non abbia compiuto il ventesimo anno di età, e che non si possa patrocinare un forestiero contro un « vicino ». Non si può agire in giudizio per conto di alcuno senza mandato, a meno che il Procuratore non sia parente della persona per la quale agisce. E per la sostituzione, la rimessione in causa, per ricevere un pagamento, occorre esser muniti di mandato speciale. Se un forestiero citi un cittadino di Pordenone, e costui opponga la compensazione o la riconvenzione, l'attore è tenuto a « satisdationem praestare de eo de quo fuerit condemnatus et de expensis; » sempre che dette eccezioni siano opposte prima che l'attore abbia fornito le sue prove.

Abbiamo poi disposizioni sulle citazioni e loro notificazione. Nelle cause sia personali che reali, la citazione si fa « de die juridica ad diem juridicam » se il convenuto è del luogo, se è di fuori si stabilisce un termine a seconda della distanza. Nelle cause « haereditario nomine alieno », il termine a comparire è di otto giorni, prorogabile a seconda della distanza. Se la persona citata non compare nè entro il primo nè entro il secondo termine fissato, è condannato ad una multa. Se non si fa vedere nemmeno entro il terzo termine, « tunc habetur pro convicto, secundum allegata per partem ». La citazione è fatta preferibilmente in persona propria, altrimenti il « Praeco » si reca alla abitazione del convenuto, e chiama ad alta voce lui « vel alium volentem respondere pro ipso ». Altre disposizioni trattano le cauzioni, tra cui la « juratoria cautio » che le due parti sono tenute a dare, a meno che almeno una delle due non possieda immobili in Pordenone. Se il convenuto ammette il debito, il Podestà gli fissa un termine di venti giorni per pagare. Se lo nega, il Podestà gli deferisce il giuramento. Se giura viene assolto, a meno che l'attore non si dica subito

pronto a provare il contrario entro i termini assegnatigli, che variano a seconda che debba procurarsi le prove entro Pordenone o fuori. In tal caso la sentenza è redatta secondo l'esito di tali prove.

In modo speciale sono regolate le controversie tra parenti. La procedura pacificatrice, che ebbe una grande importanza nel Medio Evo, tanto che il Pertile non esita a dichiarare esserci stato un tempo in cui erano più frequenti le cause arbitrali che quelle portate alla decisione dei Giudici, si mantenne fino a che fu necessario conservare saldi i vincoli che intercedevano tra i consociati. Di modo che col mutarsi dei tempi non fu conservata che per coloro i quali vivevano in tali relazioni, per le quali era necessario che si mantenessero fra loro rapporti amichevoli. Tale appunto il caso di coloro che erano uniti da vincoli di parentela, i quali, per la soluzione delle loro controversie, eran tenuti a nominare un certo numero di « bonos viros et amicabiles compositores ».

Nelle cause riguardanti affitti, salari, mercedi degli operai, e nelle cause dotali si procedeva con giudizio sommario ed in qualsiasi giorno eccetto i festivi.

Una disposizione protegge le donne dalla dilapidazione della loro dote, soggetta all'ipoteca legale. La donna a tal uopo può portare le prove dei propri diritti al Podestà, il quale seguìta la procedura richiesta, aggiudica i beni alla ricorrente. La moglie non può d'altra parte nè alienare nè obbligare la dote, nè dare il proprio consenso al marito per tale alienazione, se non col permesso del Podestà, ed in presenza di due o tre parenti stretti.

Durante il giudizio, a richiesta di una delle parti, si doveva giurare « de calumnia, hoc modo, scilicet, quod partes jurent, quod tam in agendo quam in defendendo credat iuste litigare », e di dire la verità.

I testimoni si possono o portare direttamente all'udienza, o far citare a mezzo del Podestà. Se trattasi di causa inferiore alle venti libbre, i testimoni, dopo aver giurato, vengono senza

altro interrogati pubblicamente. Se la causa supera le venti libbre, devono venire interrogati dal Podestà, dai Giudici, o da uno dei Giudici insieme col Podestà « secreto, separatim et singulariter ». Le deposizioni vanno scritte e sigillate dal Notaio e pubblicate in presenza del Podestà. Se i testimoni sono stranieri e rifiutino di comparire davanti al Podestà, egli li manda « ad dominum eorum » perchè depongano dinanzi a lui, previo giuramento. Per poter essere testimoni occorre aver compiuto 14 anni se maschi, 12 se femmine; non esser parenti della parte producente nè comunque interessati alla lite; non essere spergiuri, infami, subornati ecc. Le donne sono escluse dalla testimonianza nelle cause testamentarie. Perchè la prova sia sufficiente bastano due testimoni concordanti, tranne che nelle cause testamentarie, ove ne occorrono sette oltre al Notaio, e nei codicilli, ove ne occorrono cinque.

Per quanto concerne le prove scritte, fanno piena fede gli atti pubblici inalterati e le scritture private riconosciute proprie dal convenuto o giudicate sue « per comparationem litterarum », e anche le scritture private sottoscritte da tre testimoni.

Già abbiamo visto che il giuramento del convenuto fa piena prova, e lo fa andare assolto anche se in seguito l'attore possa fornire prove della propria ragione; e ciò perchè, dice lo Statuto, « jus jurandi contempta religio satis Deum habet ultorem ». Se però risultino immediatamente prove della falsità del giuramento, chi ha giurato il falso è ritenuto spergiuro e infame, e condannato a pagare venticinque libbre. Se in giudizio l'attore si rimette al giuramento del convenuto, costui o giura o riferisce il giuramento all'attore. Nel primo caso è assolto. Se rifiuta di giurare è condannato. Se riferisce il giuramento e l'attore non l'accetta, è assolto. Non è tenuto a prestar giuramento chi agisce o è convenuto « haereditario nomine », perchè si presume che costui « veritatem ignoret ». Il giuramento può anche venir deferito d'ufficio per completare la prova.

Seguono disposizioni riguardanti le eccezioni. Le declinatorie e le dilatorie devono proporsi alla prima udienza. Le perentorie in qualsiasi stadio del giudizio, ma prima della sentenza, a meno che non si tratti di false testimonianze, di corruzione di giudici, di violenza o dolo.

Non è ammesso il sequestro di beni di un cittadino, a meno che non sia gravemente sospettato di voler fuggire. E' invece ammesso per i beni dei forestieri che abbiano contratto un debito o commesso un reato.

Altre disposizioni completano le precedenti sui pegni e le ipoteche. E' punito chi abbia pignorato o ipotecato cosa non sua o cosa già precedentemente obbligata. Dopo tre anni dalla aggiudicazione non è più possibile la rivendicazione di cosa mobile venduta all'incanto; e dopo dieci la evizione dell'immobile. Agli stranieri è vietato l'acquisto all'incanto.

Il debitore che dopo il pignoramento non comparisca entro il termine fissato, « pro convicto habetur » e perde il diritto di appellare. Uno speciale procedimento è seguito per la vendita di beni della Chiesa da parte dei Camerari, e di beni di pupilli da parte dei tutori.

Il creditore deve agire contro il debitore principale prima di rivolgersi al fideiussore o fideiussori, contro i quali può procedere soltanto in via sussidiaria. A meno che il debitore principale non sia assente da Pordenone e non possa perciò entro breve tempo soddisfare al suo debito, nel qual caso il creditore può agire direttamente contro il fideiussore. Costui ha in ogni modo diritto di regresso sul debitore principale. In caso di più fideiussori, ognuno è obbligato « pro rata », a meno che non si siano obbligati in solido, ed abbiano rinunziato al « beneficio Epistolare Divi Adriani » (1). Analogamente più debitori sono tenuti a pagare « pro rata », salvo il caso che si siano

---

(1) Questa Epistola concedeva ai fidejussori, che precedentemente erano obbligati in solido, il beneficio di divisione, per il quale il confidejussore era tenuto a rispondere solo per la sua parte, purchè gli altri fidejussori fossero presenti e solventi.

obbligati « in solidum », il che non toglie però il diritto di regresso.

Riguardo alla tutela, essa può essere testamentaria, legittima o dativa. I tutori testamentari non possono rifiutare l'incarico senza allegare una « legitima excusatio ». Devono giurare di agire per il bene dei pupilli e fare al più presto lo inventario dei beni. Se non vi sono tutori testamentari, l'incarico viene affidato alla madre o all'ava, purchè esse diano idonea fideiussione, rinunciando al senato consulto Velleiano (1) e promettano di non passare a seconde nozze. In caso di mancanza o di rinuncia della madre o dell'ava, era nominato tutore il parente più vicino. Mancando pure questo, veniva nominato d'ufficio dal Podestà.

I tutori, sia testamentari che legittimi o dativi, devono ogni anno render ragione davanti al Podestà ed ai guidici della loro amministrazione. Alla fine della tutela il tutore è tenuto a consegnare i beni secondo l'inventario fattone. In mancanza di questo l'entità dei beni viene valutata in base al giuramento dei pupilli. In caso di necessità il tutore può fare vendere, col consenso del Podestà, parte dei beni del pupillo.

Il locatario è tenuto ad usar con ogni cura della cosa locata, a migliorarla anzichè a deteriorarla, a non lasciarla libera che per il tempo fissato, pena il pagamento dell'intero fitto. Se il conduttore al termine dell'affittanza vuole lasciare libero il campo, deve darne avviso al locatore in tempo, e cioè « a primo die Augusti usque ad sestum assumptionis B. M. Virg. inclusive », in modo che il proprietario possa seminare la biada per il prossimo anno.

Il locatore di una casa non può licenziare l'inquilino prima del termine pattuito, se non dimostri che la casa gli è necessaria per proprio uso, o che deve fare riparazioni urgenti. E allo scader del termine deve in ogni modo avvisare il locatario un mese

---

(1) - Il Senatus consultus Vellejanus colpiva di nullità le fidejussioni e le intercessioni delle donne.

prima. Il fitto va pagato metà dopo i primi sei mesi, e l'altra metà allo scader del termine.

Seguono disposizioni riguardanti il servo che se ne vada prima del termine fissato, le persone che abbiano promesso una data opera e non la prestino, i vetturali ed i danni da essi recati.

La prescrizione acquisitiva per le cose mobili si compie in tre anni, purchè il possesso sia pacifico, in buona fede e non interrotto. Per gli immobili posseduti con giusto titolo la prescrizione ha luogo in dieci anni, senza giusto titolo in quindici. La prescrizione non si compie in danno dei maschi minori dei quattordici e delle femmine minori dei dodici anni; nè di chi è impedito ad agire per una giusta causa. I debiti si prescrivono in quindici anni.

Le sentenze devono essere chiare, pronunziate alla presenza delle parti o per lo meno dopo citate le parti; in luogo pubblico ed in giorno non festivo. Se vi sia condanna alle spese, la tassazione è fatta secondo la stima dei giudici.

Se entro il tempo stabilito dalla sentenza il condannato non abbia assolto il suo debito, il banditore vende all'incanto i suoi mobili o, in mancanza di questi, pone all'asta gli immobili. In difetto e degli uni e degli altri, si riscuotono i crediti del debitore, se ne ha - se poi anche questi manchino, e se trattasi di credito privilegiato, il debitore può essere messo in carcere.

Contro la sentenza definitiva e la interlocutoria che importasse esecuzione era messo l'appello. La parte appellante doveva citare l'altra parte. Il Podestà e i giudici esaminavano l'ammissibilità dell'appello e, se ne era il caso, gli apportavano le opportune modificazioni. Pendente l'appello, l'esecuzione era sospesa. Abbiamo in altra parte già visto come dalle sentenze del Podestà e giudici ci si appellasse al Capitano, e dalle sentenze di questi al Duca d'Austria, nelle mani del quale era quindi il ricorso definitivo.

Seguono norme particolareggiate sulla contumacia. Se contumace era l'attore, veniva senz'altro condannato anche alle

spese. Se invece era il convenuto, la contumacia veniva pronunciata dopo aver ripetuto per tre volte la citazione.

Ultima abbiamo una disposizione che vieta ad una ragazza di età minore ai venti anni, « quae in potestate alterius sit constituta », di sposarsi senza il consenso di coloro « ad quos spectat maritare », pena la perdita di ogni suo diritto ereditario e dotale.

Passiamo ora alla

parte penale.

Essa si inizia con una disposizione comminante pene pecuniarie per i bestemmiatori, seguita da un'altra che proibisce in modo assoluto a chiunque di proporre di accogliere nella terra di Pordenone ebrei a tener banco e a prestar denari a usura, poichè « usurae divina lege prohibeantur ».

La « notitia criminis » comprende tre forme: l'accusa, la inquisizione e la denunzia.

L'accusatore deve dar cauzione « de perseverando in causa ipsius accusationis usque ad finem ». L'accusato viene chiamato dal Podestà e posto in carcere preventivo se trattasi di reato punibile con pene corporali; se trattasi di minor reato, deve dar cauzione di scontar la pena. Se risulta colpevole vien condannato, altrimenti viene condannato l'accusatore, il quale, in mancanza della cauzione di cui sopra, era tenuto a prestare almeno « juratoria cautio »; il Podestà ha facoltà di sottoporre l'accusato alla tortura, nei casi ammessi, e se vi sono gli indizi necessari. Se il Podestà veniva a conoscenza di qualche reato, doveva far ricerche per scoprire la verità, ricorrendo ad ogni mezzo. Metteva in carcere la persona sospetta e le deferiva il giuramento « de veritate dicenda ». Se v'erano gravi indizi, che vengono dallo statuto enumerati, si procedeva alla tortura. In che cosa consistesse la tortura non lo sappiamo di preciso. C'è una disposizione del Consiglio Comunale del 2 novembre 1581 che di-

spone per l'acquisto di una corda di buona canapa da tormenti per i rei. « Sia essa sicura per tale bisogna e sia conservata per questo solo uso sotto pena di libbre 25 ogni volta che si adoprerà per uso diverso ».

In modo analogo si procede in caso di denunzia.

Le pene erano in genere assai gravi, la legge non era uguale per tutti, ma variava a seconda della condizione delle persone, nè pareva strano che nel giudicare si dovesse tener conto, oltre che della « qualitas delicti », anche della « qualitas personae ». Variavan pure le pene a seconda dell'ora e del luogo in cui il reato veniva commesso. Esse eran di due specie: corporali e pecuniarie.

Chi uccide volontariamente è punito con la pena di morte, chi uccide involontariamente è punito gravemente se il fatto è avvenuto in luogo pubblico, altrimenti con pene minori, e resta impunito se è avvenuto in occasione di giuochi pubblici, o tagliando alberi, o andando su carri, o lavorando sopra delle case.

I correi necessari son puniti con la stessa pena del colpevole principale, i non necessari con pene minori. Chi ha consigliato od istigato ad uccidere è punito con la stessa pena dell'uccisore se la sua istigazione è stata la sola determinante del delitto, altrimenti con pene minori. Il tentativo di omicidio è punito quando l'atto non potè compiersi per causa indipendente dal reo. Disposizione questa notevole, in quanto in genere gli statuti italiani, per l'influenza del diritto germanico, che vede solo reato là ove v'è il danno, sono restii a riconoscere la colpa nell'intenzione.

Gravissime pene sono comminate per chi uccide o tenta di uccidere per mandato e per il mandante ed ogni coadiuvatore: « Cauda equi strassinetur usque ad locum furcarum, et ibi laqueo suspendatur, taliter quod moriatur; et si mulier fuerit, comburatur, ita quod moriatur ».

Con la stessa pena sono puniti gli avvelenatori ed i loro

complici. I soffocatori son puniti come gli omicidi; ma se trattasi di sicarii, con la pena inflitta a costoro.

Orrida punizione è riservata a chi, « spiritu diabolico », si macchia di tradimento verso il Duca d'Austria, il Capitano, il Podestà, il Consiglio ed il Comune. Stabilisce lo statuto che costui « per totam terram Portusnaonis strassinetur, et super Platea dimembretur, vel squartetur in quattuor partes ». Inoltre gli vengono confiscati i beni (salvi però i diritti dei parenti), che sono assegnati per due terzi al Capitano e per un terzo al Comune.

Quando trattasi di pene pecuniarie, esse vengono divise o in due parti, come nel caso menzionato, o, più spesso in tre; ed allora un terzo della multa è devoluta al Capitano, un terzo al Comune, un terzo all'accusatore. Quando il condannato non sia in grado di pagare la multa, vien punito con una pena corporale.

La legittima difesa è riconosciuta; non viene punito infatti chi abbia ucciso o ferito per difendere sè stesso, i genitori, i figli, la moglie, i parenti, ovvero i propri beni, sempre che « aliter evadere non possit ».

Con minuzia sono regolate le pene per i reati di percosse. Se una parte del corpo viene debilitata o asportata, il colpevole è condannato ad una multa o a perdere il membro corrispondente. Inoltre si fa differenza a seconda che le percosse portino o meno fuoruscita di sangue.

Le ingiurie vengono punite con la multa. Curiosa è la pena riservata alla donna che abbia scambiato con altra parole ingiuriose, qualora non sia in grado di pagare la multa stabilita. Gli statuti stabiliscono che costei « portet lapidem a Logia Comunis usque ad pontem superiorem, et praeco sequatur ipsam pungendo cum stimulo ». Questa disposizione trovasi, poco dissimile, anche nello statuto del 1291.

In caso di risse sorte al ponte o sotto la Loggia del Comune mentre ne usciva il Podestà, i Massari od il Consiglio, la pena veniva duplicata.

E' colpito da una multa chi esce dalla città per altra via che non sia la porta. La pena è raddoppiata se la infrazione avviene di notte. Punito è pure chi esce od entra in città contro la volontà dei custodi dei Ponti e delle porte.

L'adulterio della donna è punito con cinquanta libbre di piccoli, e la donna, su richiesta del marito, viene fustigata e chiusa in un monastero e perde in favore del marito la dote ed ogni dono nuziale. Però il marito può, se vuole, e « cum auctoritate Domini », richiamarla presso di sè, nel qual caso la moglie rientra in possesso della dote. Questa disposizione risente dell'influenza del diritto canonico, favorevole a quella riconciliazione tra i coniugi che dal diritto germanico era completamente negata. Pure con cinquanta libbre di piccoli è punito chi seduce una vergine od una « viduam honeste viventem », a meno che non la sposi. Chi fa violenza ad una donna è condannato a morte. Pure a morte è condannato il sodomita.

Altre disposizioni riguardano i lenoni, i rapitori, e chi dà loro aiuto. Le case di malaffare sono tollerate, purchè lontane da abitazioni di persone oneste.

Minutamente vengono elencate le pene per i ladri. Chiunque rubi ed uccida il derubato, oppure, anche senza uccidere, sia solito rubare, « si fuerit derobator famosus », è condannato a morte. Negli altri casi, la pena varia a seconda dell'entità del furto, ed arriva fino all'impiccagione. Dalle stesse pene vengono colpiti i favoreggiatori del ladro, a meno che non si tratti di parenti, nel qual caso la punizione è minore, e lasciata all'arbitrio del Podestà e del Consiglio.

Degna di nota, in quanto fa eccezione al principio della territorialità della legge, è la norma che permette al Podestà di punire il ladro, anche se il furto sia avvenuto fuori dei limiti del distretto di Pordenone, quando la refurtiva sia rinvenuta nell'abitazione del ladro.

Speciali disposizioni vigevano per i ladri di materiale da pesca e di animali. Chi vien trovato in possesso di cose rubate deve rivelare chi ne sia il ladro, sotto pena di esser considerato

egli stesso il colpevole. Chi compera una « res furtiva » deve restituirla al proprietario.

E' punito l'ingresso temerario in casa altrui, o nell'altrui « hortum clausum ». L'aggressione, accompagnata o meno da furto, compiuta davanti o in casa della vittima, è punita più gravemente dell'aggressione e del furto comuni. Il ladro trovato in casa di notte poteva venire ucciso impunemente. In tutti i casi di furto il colpevole, oltre alla pena, è condannato naturalmente a rifondere i danni e le spese.

Severissimamente, e cioè con la morte, vengono puniti i fabbricatori di monete false ed i loro favoreggiatori. Chi a tale uso presta la propria casa dolosamente, viene pure condannato a morte, mentre, se la destinazione della casa gli era ignota; è punito con la confisca della stessa. Della perdita della casa sono però esenti le vedove e gli « impuberes ignorantes ». Anche punito è chi diminuisce il peso alle monete, « si quis monetam auream vel argenteam seu raserit vel stronzaverit ». Minute pene sono comminate per i falsificatori di documenti, del nome, di sigilli, di lettere, di testamenti, per i sofisticatori di generi alimentari, nel qual caso, se la sofisticazione procura la morte di qualcuno, il colpevole è condannato a morte. Seguono disposizioni che riguardano chi in giudizio testimonia il falso; il giudice, il console o l'arbitro che per corruzione sentenziano ingiustamente; il corruttore del testimone o del giudice, che viene condannato alla stessa pena di costoro. Per ultimi in questa materia sono menzionati i falsificatori di pesi e di misure.

Gli incendiari sono puniti con una multa se colpevoli di negligenza, di morte se dolosi; come chi « instigante diabulo » appicca in alcun luogo il fuoco al fine di incendiare la città o i Borghi.

Severe pene attendono gli incantatori o stregoni: la morte nei casi più gravi; mentre ad una multa di venticinque libbre di piccoli è condannato chi « alicui salamandram vel mandragoram seu aliam potionem dederit, ut impregnetur et concipiat ».

Stabiliscono gli statuti che ogni qual volta son menzionati gli uomini, si intendano comprese anche le donne, quando ne sia il caso, e che quando vi sia confisca di beni, restino sempre salvi i diritti della moglie, dei figli e dei creditori, a meno che non si tratti di delitto di tradimento, nel qual caso la confisca è ammessa ugualmente talvolta.

Minute pene sono comminate a chi getta immondizie sulla pubblica via producendo danni a persone od animali, a chi danneggia le viti od altro albero da frutto, a chi appicca il fuoco a prati o boschi, a chi porta bestie a pascolare in fondi altrui, a chi ferisce o uccide animali d'altri, a chi asporta arnesi o pareti o travi da una casa; a chi eccita animali, a chi scava fossati lungo la pubblica via per prendere lupi, a chi scioglie animali altrui. Punito di multa è pure chiunque non accorra al suono delle campane a prestare il suo aiuto in caso di incendio o contro eventuali nemici.

Seguono disposizioni circa i sarti, i pellicciai, i falegnami e i muratori che non eseguano il lavoro loro commesso nel tempo stabilito, o deteriorino gli oggetti loro affidati.

Gli osti sono tenuti a vendere il vino a chiunque lo chieda, a misurarlo in recipienti verificati e bollati dai giudici e a non sofisticarlo; inoltre a chiuder bottega, la sera, al suono della campana. I panettieri devono fare il pane necessario al bisogno della città e distretto, e il peso che devono avere le pagnotte è stabilita in base al prezzo del frumento, da una disposizione che troviamo nel primo libro degli statuti. I venditori d'olio devono attenersi, nella vendita, al prezzo fissato; come i beccai, i quali inoltre sono tenuti a provvedersi della quantità di carne necessaria al bisogno, e ad uccidere gli animali nel macello pubblico. Nessun negoziante può vendere nei giorni festivi.

I custodi della città devono recarsi al loro posto all'alba, prima dell'apertura dei ponti e delle porte. I custodi notturni devono, al suono della campana, adunarsi in Piazza, dove il loro Capo assegna i posti ad ognuno.

Il giuoco ai dadi od altro giuoco per denaro od altro vantaggio è tollerato, sia di giorno che di notte, soltanto entro i confini della Piazza.

Notevole è la norma che concede la vicinanza, cioè il diritto di cittadinanza, al forestiero, a patto che costui « iuret viciniam pro annis quinque ». Un passo avanti, evidentemente, s'è fatto riguardo al trattamento degli stranieri. Per lo statuto del 1288, il più antico che si conosca, era punito di multa ed escluso dal dominio di Pordenone chi si fosse unito in matrimonio con una persona di Porcia.

Provvidenze giuridiche sono fissate nelle contestazioni coi mercanti « superiorum partium », e cioè teutonici, sloveni, ungari e boemi. Lo spirito di tali disposizioni era diretto a tutelare l'onore, la dignità e l'utilità della terra di Pordenone contro le sottigliezze e le prepotenze di quei mercanti.

I capitoli seguenti riguardano il pagamento dei dazi sull'olio e sul vino, la proibizione di lavare panni « ante fontes communis, sive ante pisulos », di acquistare oggetti dai minori all'insaputa del « pater familias », le fazioni, le risse, le armi proibite, il divieto di vender la casa ad un servo.

Segue una disposizione riguardante le successioni « ab intestato ». In primo luogo succedono i discendenti in linea mascolina. Il grado più vicino esclude gli altri, la successione è per stirpi, non « per capita ». Mancando discendenti maschili, concorrono in parti uguali i prossimi ascendenti maschili e i fratelli del defunto. Le femmine sono ammesse alla successione soltanto quando manchino discendenti, ascendenti e collaterali maschi del defunto; in caso contrario hanno diritto alla sola legittima. Questo, secondo il quale le donne sono escluse dall'eredità, è principio generale che discende dai concetti germanici, in contrasto col diritto romano ultimo.

Un'ultima norma infine proibisce alla donna che possieda più di quattrocento ducati di sposare un uomo che non sia cittadino di Pordenone. E ciò, evidentemente, allo scopo di impedire che la sua ricchezza vada in mani straniere.